

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 545/93 DEL CONSIGLIO

dell'8 marzo 1993

che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'ex Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia e della Repubblica di Croazia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3296/92 ⁽²⁾, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'ex Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia e della Repubblica di Croazia ;

considerando che l'esame dei fatti non è ancora concluso e che la Commissione ha comunicato agli esportatori notoriamente interessati l'intento di proporre una proroga del dazio provvisorio per un ulteriore periodo di due mesi ;

considerando che gli esportatori non hanno mosso obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, il dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CEE) n. 3296/92 della Commissione è prorogato per un periodo di due mesi. L'applicazione del regolamento cessa qualora il Consiglio adotti misure definitive o il procedimento venga chiuso, in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88, prima della scadenza di detto periodo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. HELVEG PETERSEN

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 328 del 14. 11. 1992, pag. 15.